



DIRITTO DI RECESSO E RELATIVE MODALITÀ DI ESERCIZIO

Parma, 8 aprile 2021 – CFT S.p.A. (“CFT” o la “Società”) con il presente comunicato comunica che:

- in data 30 marzo 2021 l'Assemblea straordinaria ha approvato con circa il 97% dei voti le modifiche ai paragrafi 6.4, 15.3 e 15.4 dello statuto sociale di CFT relative a (i) la rimozione dei vincoli di intrasferibilità delle azioni a voto plurimo; e (ii) l'eliminazione del meccanismo del voto di lista in relazione alla nomina degli amministratori; e
- in data odierna la suddetta deliberazione dell'Assemblea straordinaria è stata registrata presso il Registro delle Imprese di Parma.

Pertanto, entro il 23 aprile 2021, gli azionisti di CFT che non hanno concorso alla suddetta deliberazione, potranno esercitare il diritto di recesso per tutte o parte delle azioni detenute ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del Codice Civile, mediante lettera raccomandata (la “**Comunicazione di Recesso**”) da spedire a CFT. La Comunicazione di Recesso dovrà essere inviata, a mezzo lettera raccomandata, a “CFT S.p.A. – via Paradigna, 94/A – 43122 Parma”. Ove possibile, la Comunicazione di Recesso potrà essere anticipata via posta elettronica certificata (all'indirizzo email: investor@pec.mailcft.com), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Comunicazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Comunicazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- (a) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- (b) il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- (c) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- (d) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Fermo restando quanto sopra indicato, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento Consob/Banca d'Italia sul *post-trading* del 13 agosto 2018 (il “**Provvedimento Banca d'Italia-Consob**”), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente.

I titolari di azioni della Società che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti, pertanto, a richiedere l'invio di detta comunicazione a CFT da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:



- (a) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di CFT in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea, fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-*bis*, comma secondo, del TUF;
- (b) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di CFT in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a CFT, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.)

Come previsto dall'articolo 2437-*bis*, comma secondo, del Codice Civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti), le azioni oggetto della comunicazione dell'intermediario di cui all'articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato a esercitare il diritto di voto spettante in relazione a tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, come infra illustrato.

Il Consiglio di Amministrazione di CFT offrirà le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli azionisti di CFT diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi (l'“**Offerta in Opzione**”). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a trenta giorni dal deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Parma. I soci di CFT che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopiate.

Qualora gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, il Consiglio di Amministrazione di CFT potrà collocarle presso terzi a norma dell'articolo 2437-*quater*, comma quarto, del Codice Civile. Le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino ad esito di detto collocamento, qualora effettuato, verranno rimborsate agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma quinto, del Codice Civile, mediante acquisto da parte di CFT attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista di CFT che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito della predetta Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi ovvero in caso di acquisto da parte di CFT ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma quinto, del Codice Civile, saranno effettuati nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.



CFT comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Opzione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet di CFT.

CFT, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e ogni ulteriore informazione relativa alla stessa, ivi inclusi termini e modalità di pagamento e di trasferimento delle azioni nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Parma ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma secondo, del Codice Civile.

Si ricorda che, come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata nel sito internet della Società in data 10 febbraio 2021, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-*ter* del Codice Civile, dal paragrafo 8.2 dello statuto sociale di CFT e delle risultanze della perizia predisposta dall'esperto indipendente, il Prof. Gino Gandolfi – Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi di Parma e Affiliate Professor di Banking and Insurance presso la SDA Bocconi – School of Management (la “**Perizia**”), il Consiglio di Amministrazione di CFT – sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (PwC S.p.A.) – ha ritenuto di identificare il valore unitario di liquidazione delle azioni ai fini del recesso in Euro 3,60 (tre/60) per ciascuna azione, corrispondente al maggior valore tra quelli risultanti dall'applicazione dei diversi criteri di valutazione utilizzati.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla situazione patrimoniale della Società al 31 ottobre 2020, alla Perizia, al parere del Collegio Sindacale e al parere di PwC S.p.A., è consultabile sul sito internet di CFT all'indirizzo <https://www.cft-group.com/investor-relations/>.